



COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA
E DELL'INTEGRITA' (2014-2016)
DEL COMUNE DI PUTIFIGARI**

INDICE:

Art. 1	Premessa
Art. 2	Trasparenza e accessibilità
Art. 3	Obiettivi del Programma triennale della trasparenza e integrità
Art. 4	Impatti attesi per l'Amministrazione
Art. 5	Organizzazione e soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
Art. 6	Adozione del PTTI
Art. 7	I mezzi dell'Amministrazione per l'attuazione della trasparenza
Art. 8	Dati da pubblicare
Art. 9	Modalità di pubblicazione on line. Accessibilità e chiarezza dei dati.
Art. 10	Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Art. 11	Accesso civico
Art. 12	Controllo e monitoraggio
Art. 13	Vigilanza del Nucleo di Valutazione
Art. 14	Iniziative di comunicazione e diffusione della trasparenza
Art. 15	Giornate della trasparenza
Art. 16	Tempi di attuazione
Art. 17	Appendice normativa

Art. 1 - Premessa

1. Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.
2. Tale concetto è strettamente connesso a quello dell'integrità intesa come quell'insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica. I due valori, in effetti, non possono essere disgiunti considerato che l'integrità può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente mentre l'opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali
3. La recente approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art. 1, comma 9, lett. F, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge" e al comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e ancora al comma 21 dove si conferisce "delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni....".
4. In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell'"accesso civico".
5. Ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 33 ogni amministrazione, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative volte a garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora denominata Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC);
 - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del suddetto decreto, il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" deve, inoltre, definire le misure, i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, del decreto.
7. Con delibera n. 50/2013 la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (CIVIT) ha approvato le "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016".
8. Il presente "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" viene approvato ed aggiornato contemporaneamente al "Piano di prevenzione della corruzione", previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 6.11.2012 n. 190, e descrive impegni che l'amministrazione assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, inserendoli in uno schema-piano di esecuzione dei vari adempimenti e dandone atto all'opinione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.
9. Esso costituisce un documento dinamico e potrà essere implementato, anche con l'apporto dei cittadini, delle associazioni dei consumatori e degli utenti (cd. stakeholders), nell'ottica di raggiungere una ottimale attuazione del principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

Art. 2 - Trasparenza e accessibilità

1. Secondo il decreto 33/2013, la trasparenza è intesa come **accessibilità totale** delle informazioni

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza concorre ad **attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Essa è **condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali**, integra il **diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta**, al servizio del cittadino.

4. La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della *performance*, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli *stakeholder* (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione all'attività dell'amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).

5. La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di *maladministration*;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della *performance* per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

6. Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) il Comune vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.

Art. 3 – Obiettivi del Programma triennale della trasparenza e integrità

1. Gli obiettivi strategici che il Comune intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- a) il miglioramento continuo dei servizi pubblici alla cittadinanza;
- b) miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- c) la promozione della cultura della legalità.

2. Gli obiettivi operativi sono così identificati:

- ottemperanza alle disposizioni di legge e, in particolare al d.lgs. n. 33/2013;
- definizione dei flussi informativi;
- semplificazione dei procedimenti;
- sviluppo di servizi on line;
- diffusione dell'informazione sulla trasparenza;
- razionalizzazione del modello organizzativo degli uffici e dei servizi
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Art. 4 - Impatti attesi per l'Amministrazione

1. L'impatto costituisce l'effetto finale prodotto dal perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi, sia nell'ambiente esterno che interno.
2. Gli impatti potranno essere valutati attraverso alcuni indicatori rispetto ai quali non sono definiti specifici target ma piuttosto andamenti temporali in corrispondenza dei quali si assume la possibilità di affermare che l'impatto si è prodotto secondo quanto previsto. Nella valutazione degli indicatori di impatto si dovrà tener conto anche di eventuali fattori non controllabili che potrebbero influenzare l'efficacia degli obiettivi strategici.
3. Ad esempio, il raggiungimento di alcuni obiettivi operativi e, quindi, anche degli obiettivi strategici, dipenderà anche da nuove disposizioni di legge che condizioneranno l'azione amministrativa.

4. Per misurare gli impatti occorre identificare i cambiamenti che si producono nell'ambiente di riferimento, rispetto a quelli attesi.
5. Con riferimento agli obiettivi strategici fissati dal Comune, dovranno essere valutati i seguenti indicatori di impatto:
 - I. miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Indicatori di impatto:
 - riduzione accessi dei cittadini negli uffici, grazie al maggior utilizzo degli strumenti offerti nel sito;
 - riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi.
 - II. miglioramento continuo dei servizi pubblici alla cittadinanza. Indicatore di impatto:
 - n. accessi alle pagine web del sito istituzionale.
 - III. promozione della cultura della legalità. Indicatore di impatto:
 - riduzione di denunce, segnalazioni, di richieste di accesso e di richieste di accesso civico.
6. Considerato il rilevante impatto organizzativo nella presente fase di prima applicazione, costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato (2014/2016) l'attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 50/2013.
7. A tale proposito nell'allegato "A" sono indicati, oltre ai Servizi competenti, i singoli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, la denominazione delle sezioni all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale, i riferimenti normativi e la periodicità dell'aggiornamento.
8. Le azioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'allegato costituiranno oggetto di specifico dettaglio nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di riferimento. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio svolto dal Nucleo di valutazione sull'attuazione del Programma.
9. E' opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici.

Art. 5 - Organizzazione e soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

1. I soggetti che, all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di elaborazione e attuazione del "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" sono:
 - a) il responsabile per la trasparenza;
 - b) i responsabili di area;
 - c) il nucleo di valutazione.
2. La funzione di **Responsabile per la trasparenza** viene svolta, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (*ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012*). Quest'ultimo è stato designato, con decreto sindacale n. 1 del 21.03.2013, nel Segretario Comunale D.ssa Marta Bacciu. Spettano al Responsabile per la trasparenza i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere al procedimento di elaborazione e di aggiornamento del "*Programma triennale per la trasparenza*";
 - b) svolgere, con cadenza annuale, un'attività di monitoraggio finalizzata a garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - c) su richiesta dei responsabili, esprimere pareri in merito all'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'ente;
 - d) segnalare al sindaco, al nucleo di valutazione e all'autorità nazionale anticorruzione eventuali significativi scostamenti (in particolare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione);
 - e) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 14.3.2013 n.33;
 - f) predisporre, con cadenza annuale, un report da inviare al nucleo di valutazione, ai fini della sua attività di verifica e di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione e di misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati;
 - g) assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità.
3. **I responsabili di Area** sono responsabili dell'attuazione del "*Programma triennale*", ciascuno per la parte di propria competenza. In particolare, hanno il compito di individuare gli atti, i dati e/o le informazioni che debbono essere pubblicati sul sito. Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura

dell'integrità.

4. Ferma restando, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013 n. 33, la responsabilità dirigenziale in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è facoltà di ciascun Responsabile di Area delegare, nell'ambito del proprio servizio, ad uno o più dipendenti assegnati al servizio, la pubblicazione dei dati.

5. La delega alla pubblicazione dei dati deve essere comunicata al "Responsabile per la trasparenza".

6. Il **Nucleo di valutazione**, provvede a:

- a) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel "Programma triennale per la trasparenza" e quelli indicati nel Piano della performance;
- b) promuovere, verificare ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs. 27.10.2009 n. 150;
- c) utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati;
- d) esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma.

Art. 6 - Adozione del PTTI

1. Il Responsabile della Trasparenza predispose ogni anno la proposta di PTTI.

2. Il testo del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità in corso di elaborazione è stato messo a disposizione dei dirigenti per osservazioni.

3. Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene, inoltre, trasmesso al Nucleo di Valutazione al fine dell'acquisizione di un parere preventivo.

4. Il Programma è, inoltre, pubblicato in consultazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente per sette giorni. Gli *stakeholder* sono invitati a presentare osservazioni nello stesso termine.

5. Sono individuati quali *stakeholder* esterni, oltre alle associazioni dei consumatori, i cittadini del comune, le imprese presenti sul territorio comunale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di categoria, le altre amministrazioni pubbliche, i *mass media* ed ogni altro soggetto portatore di interesse.

6. Il PTTI è adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio. E' pubblicato sul sito internet ed è inviato all'ANAC.

7. Il presente *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* viene approvato ed aggiornato contemporaneamente al *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 6.11.2012 n. 190, ed è finalizzato al miglioramento continuo dei servizi erogati dal Comune.

8. Esso costituisce **uno strumento dinamico** e potrà essere aggiornato anche con l'apporto dei soggetti interni ed esterni (personale dell'ente, cittadini, delle associazioni dei consumatori e, più in generale, le varie categorie degli *stakeholder*).

Art. 7 - I mezzi dell'Amministrazione per l'attuazione della trasparenza

1. Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

2. Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in conformità a quanto prevede l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, nella "home page" del sito web del comune è riportata in evidenza una apposita sezione denominata **Amministrazione Trasparente**, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa e secondo uno schema standard, allegato in calce al presente programma.

3. L'amministrazione darà divulgazione al *P.T.T.I.* mediante il proprio sito web, nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

4. Per comunicare con l'ente è preferibile l'utilizzo della posta elettronica ordinaria e certificata, i cui indirizzi sono disponibili nel sito.

Art. 8 - Dati da pubblicare

1. Le categorie di dati da inserire all'interno del sito del Comune di Putifigari all'indirizzo www.comune.putifigari.ss.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sono espressamente indicate nell'allegato A) del presente programma. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell'allegato stesso, sotto la responsabilità diretta dei Responsabili di Area che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
2. La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina "Amministrazione trasparente". La pagina iniziale contiene esclusivamente le categorie di primo livello (cd. macrocategorie) riportate nell'allegato A) del programma.
3. Da ciascuna macro-categoria si accede alle categorie di secondo livello e da queste, anche attraverso appositi link, ai dati, documenti, informazioni pubblicati.
4. Nel sito è disponibile l'Albo pretorio *on line* che, in seguito alla L. 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.
5. A norma del D.lgs. 14.3.2013 n.33, la durata dell'obbligo di pubblicazione è fissata ordinariamente in cinque anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.
6. La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi *ad hoc*. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione *on line* deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.
7. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza.
8. Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso controllate o vigilate.

Art.9 - Modalità di pubblicazione on line. Accessibilità e chiarezza dei dati.

1. Il Comune di Putifigari pubblica i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, n. 8 e dal D.Lgs. n. 33/2013 sul proprio sito istituzionale, www.comune.putifigari.ss.it, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", direttamente raggiungibile dalla homepage del sito, aggiornata costantemente per garantire l'adeguato livello di trasparenza.
2. Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito caratteristiche di qualità che la delibera CIVIT n. 2/2012 esemplifica nell'accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti che generano e gestiscono i dati pubblicati.
3. La pubblicazione delle informazioni avrà una durata di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti ed i provvedimenti la cui pubblicazione è prevista da disposizione normativa. In sostanza si è determinato per legge quello che viene definito il "diritto all'oblio" e che aveva indotto gli enti ad adottare specifiche normative riguardo alla durata delle pubblicazioni.
4. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è

	privo di conoscenze specialistiche
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi Per aggiornamento "tempestivo" si intende, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, che la pubblicazione dei dati avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Art. 10 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. La pubblicazione degli atti, documenti e/o informazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 14.3.2013 n.33.
2. In particolare, si richiama quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.lgs. 14.3.2013 n.33, secondo il quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 per il quale *"restano fermi i limiti ... relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.
3. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio.
4. A tal proposito si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali. In particolare è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 11 - Accesso civico

1. Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda l'istituto dell'**accesso civico** (art. 5). Il Comune di Putifigari ha adottato le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto.
2. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.
3. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi restando i limiti di cui all'art. 24 commi 1 e 7 L. 241/1990 (segreto di Stato, procedimenti tributari, emanazione atti normativi, nei procedimenti selettivi le informazioni di carattere psicoattitudinale; dati sensibili e giudiziari limitati all'indispensabile in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.). La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
4. Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta di accesso civico pervenuta, al Responsabile del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente. Il competente Responsabile di servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'accesso, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente l'accesso indicando il relativo collegamento ipertestuale.
5. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.
6. Titolare del potere sostitutivo in merito all'accesso civico è il responsabile dell'Area Amministrativa.
7. Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione

Art. 12 - Controllo e monitoraggio

1. Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai responsabili dell’Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.
2. Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell’unità organizzativa cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione.
3. Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale. Esso prevede:
 - a. la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei dirigenti dei servizi responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto;
 - b. la pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;
 - c. la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e al Nucleo di valutazione.
4. Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. Alla corretta attuazione del PTII, concorrono il Segretario comunale in qualità di Responsabile della trasparenza, il Nucleo di valutazione, tutti gli uffici dell’Amministrazione e i relativi responsabili.
5. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTII e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco e al NdV su eventuali inadempimenti e ritardi.
6. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate i responsabili i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
7. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al NdV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Art. 13 - Vigilanza del Nucleo di Valutazione

1. Compete al Nucleo di valutazione l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il NdV utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.

Art. 14 - Iniziative di comunicazione e diffusione della trasparenza

1. In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 2/2010 e n. 105/2012, il Comune di Putifigari pubblica il testo del presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sul proprio sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*” secondo quanto previsto dall’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di pubblicazione (ad esempio HTML o PDF/A).
2. Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi.
3. Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in conformità a quanto prevede l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, nella “home page” del sito web del comune di Putifigari è riportata in evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa.
4. Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.
5. A titolo esemplificativo, gli stakeholder esterni del Comune, oltre ai singoli cittadini, sono:

- a. le associazioni di cittadini presenti sul territorio;
 - b. le imprese che insistono sul territorio comunale e appartengono ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo;
 - c. le associazioni delle categorie economiche sopra richiamate quali a titolo esemplificativo Confartigianato, Coldiretti, ecc. ;
 - d. i liberi professionisti;
 - e. la Regione Autonoma della Sardegna ;
 - f. la Provincia di Sassari;
 - g. l'Unione dei Comuni del Coros
 - h. la A.S.L. n. 1 di Sassari
 - i. i Comuni limitrofi;
 - j. i mass media;
 - k. le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - l. le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
6. A titolo esemplificativo, gli stakeholder interni del Comune sono:
- a. gli Amministratori dell'Ente: Sindaco, Assessori e Consiglieri;
 - b. le professionalità che compongono la dotazione organica dell'Ente.

Art .15 - Giornate della trasparenza

1. Il Comune organizza annualmente la “Giornata della Trasparenza”, che costituisce un’occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa dell’ente.
2. Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall’amministrazione ed i risultati dell’attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna. Sono, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della *performance* e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
3. Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del comune.
4. Le giornate della trasparenza verranno adeguatamente pubblicizzate almeno un mese prima del loro svolgimento attraverso i normali canali utilizzati dall’Amministrazione per diffondere le iniziative che promuove. Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conoscenza dell’assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.
5. Nel corso del triennio di validità del presente programma potranno essere promosse ulteriori giornate formative su specifici argomenti riguardanti la cultura della trasparenza, a beneficio di determinate categorie di portatori di interesse (*es. a favore di associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali, consumatori, ecc.*)

Art . 16 - Tempi di attuazione

1. L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

ANNO: 2014			
Azione	Target	Outcome	Tempi
Pubblicazione del piano triennale per la trasparenza	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Piano pubblicato	Entro il 31.01.2014
Formazione/informazione interna	Personale e collaboratori dell’ente	Almeno 2 incontri realizzati	entro il 31.12.2014
Automatismi nella pubblicazione di dati	Personale e collaboratori dell’ente	Almeno il 30% degli automatismi possibili	Entro il 31.12.2014
Giornata della trasparenza	Cittadini, portatori di	Incontro con i	Entro il 31.12.2014

	interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	destinatari	
--	------------------------------------------------------	-------------	--

ANNO: 2015			
Azione	Target	Outcome	Tempi
Pubblicazione del piano triennale per la trasparenza	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Piano pubblicato	Entro il 31.01.2015
Formazione/informazione interna – aggiornamento	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno 2 incontri realizzati	Entro il 31.12.2015
Somministrazione questionario di gradimento sulla trasparenza	Cittadini e portatori di interesse	Almeno il 10% di questionari compilati, rispetto alla popolazione	Entro il 30.11.2015
Automatismi nella pubblicazione di dati	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno il 60% degli automatismi possibili	Entro il 31.12.2015
Giornata della trasparenza	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Incontro con i destinatari	Entro il 31.12.2015

ANNO: 2016			
Azione	Target	Outcome	Tempi
Pubblicazione del piano triennale per la trasparenza	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Piano pubblicato	Entro il 31.01.2016
Formazione/informazione interna	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno 2 incontri realizzati	Entro il 31.12.2016
Aggiornamento applicativi	Personale e collaboratori dell'ente	Tutti gli automatismi possibili	Entro il 31.12.2016
Giornata della trasparenza	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Incontro con i destinatari	Entro il 31.12.2016

Art. 17 – Appendice normativa

- Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
 - Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
 - D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
 - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

- Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- CIVIT Bozza di *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015”* del 29 maggio 2013;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*;
- Delibera CIVIT n. 71/2013 del 1° AGOSTO 2013 *“Attestazioni NUCLEO DI VALUTAZIONE sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione*
-“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e “Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013” dell'aprile 2013 dell'ANCI.
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 *“D.Lgs. n. 33 del 2013 attuazione della trasparenza”*.